

Delibera n° 2313

Estratto del processo verbale della seduta del
22 novembre 2017

oggetto:

LR 34/2017 - L 257/92 – PROGETTO DI PIANO REGIONALE AMIANTO – PRESA D'ATTO DEL
"PROGETTO DI PIANO REGIONALE AMIANTO" E AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DI VAS.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che, all’art.10, stabilisce che le Regioni adottino i piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

Visto il D.P.R. 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome, di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” che detta i contenuti principali dei Piani di cui alla L. 257/92;

Considerato che il D.M. 101/2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93” aveva come obiettivo la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, anche finalizzata alla valutazione degli interventi di bonifica da considerare prioritari per rischio associato all’esistenza di sorgenti di amianto.

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 che definisce le competenze della Regione per quanto concerne la formazione e l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Visto in particolare l’art. 12, comma 3, lettera g) della citata legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, il quale stabilisce che il Piano regionale amianto costituisce una sezione del Piano di gestione dei rifiuti;

Visto, altresì, che l’art.16 della medesima la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 stabilisce che il Piano regionale amianto prevede le seguenti attività:

- a) completamento della mappatura dell’amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
- b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenzata dei relativi impianti, che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto, nei processi produttivi;
- c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b), in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti, con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e i privati;
- d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
- e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
- f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell’Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152_ (Norme in materia ambientale) che disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e in particolare l’art. 6, comma 2, lett a) che prevede che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del decreto;

Tenuto conto altresì del fatto che, ai sensi dell'art.6, comma 3 del D.Lgs 152/06, per modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo la valutazione ambientale strategica è necessaria solamente qualora l'autorità competente valuti che tali modifiche producano impatti significativi sull'ambiente ed è, pertanto, necessario avviare una procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo decreto;

Ritenuto che il Piano regionale amianto ricada nella fattispecie di cui al citato articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, in quanto costituisce aggiornamento del *Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*, approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 0376/Pres. in data 11 ottobre 1996.

Vista la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*) e in particolare l'art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;

Vista la DGR n.1323 di data 11 luglio 2014 (*Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza*);

Considerato che il Piano regionale amianto interessa l'intero territorio regionale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS comprende la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla DGR 1323/2014;

Ravvisata la necessità di avviare il processo di verifica di assoggettabilità VAS, di cui all'art.12 del d.lgs.152/2006, e di individuare l'Autorità procedente, il soggetto proponente, l'Autorità competente e i soggetti coinvolti nel processo di VAS per il Piano regionale amianto, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo;

Preso atto che sono:

- a) autorità procedente: Giunta regionale;
- b) soggetto proponente: Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia;
- c) autorità competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali;

Concordato con l'autorità competente di consultare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Direzione centrale infrastrutture e territorio
 - Servizio paesaggio e biodiversità
 - Direzione centrale ambiente e energia
 - Servizio geologico
 - Servizio difesa del suolo
 - Servizio gestione risorse idriche
 - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
 - Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
 - Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia
- Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente – ARPA

- Aziende per l'Assistenza Sanitaria:
 - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – ASUI TS
 - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ASUI UD
 - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”
 - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”
 - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”
- Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI

Visto l'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, con il quale vengono individuati l'Autorità competente, l'Autorità procedente, il Soggetto proponente e i Soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006, nonché la struttura di supporto tecnico alla Autorità competente e sono definite le fasi procedurali di formazione del “Piano regionale di gestione rifiuti speciali (PRS)” e di valutazione ambientale strategica;

Visto il “Progetto di Piano regionale amianto”, Allegato 2 alla presente deliberazione, nonché parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il “Rapporto Preliminare di VAS” del Progetto di Piano regionale amianto, Allegato 3 alla presente deliberazione, nonché parte integrante e sostanziale della stessa e comprensivo della Relazione di verifica di significatività dell'incidenza;

Visto l'articolo 53, punto 1, lettera a), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n.1922 e successive modifiche e integrazioni recante “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Atteso che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri dai suddetti soggetti competenti è fissato in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del “Progetto di Piano regionale amianto”, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.152/2006;
2. che ai sensi dell'art.10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica comprende la verifica di significatività dell'incidenza;
3. di individuare l'autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla medesima, l'autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) ed s) del decreto legislativo 152/2006, come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale individuati nell'Allegato 1 risultano determinati in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria;
5. di prendere atto del documento “Progetto di Piano regionale amianto”, Allegato 2 alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della medesima;
6. di prendere atto del documento “Rapporto Preliminare di VAS” e della Relazione di verifica di significatività dell'incidenza, Allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

7. di dare mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia di svolgere tutte le attività inerenti al procedimento di assoggettabilità a VAS del "Progetto di Piano regionale amianto", ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e della DGR 2627/2015;
8. di rendere pubblico attraverso il sito web regionale il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE